

Il Giudice Delegato, dott.ssa Monica Attanasio, a scioglimento della riserva assunta in data 7 giugno 2018

ha presentato domanda di ammissione al passivo del Fallimento per il complessivo importo di € 7.494.743,94, di cui:

- € 7.376.352,56, con prelazione pignorizia, quale debito residuo a fronte di un finanziamento erogato a in forza di un contratto di concessione di linea di credito di data 7 aprile 2015 e delle successive integrazioni e modifiche del 24 luglio 2015 e del 28 settembre 2015;
- € 87.684,75, oltre interessi, con *'prelazione in quanto attività funzionale al fallimento'*, per pagamenti effettuati in favore di , in relazione alle prestazioni rese da tale società a fronte del servizio di *Collateral Management* (di custodia e gestione dei beni costituiti in pegno);
- € 30.177,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, in via privilegiata, per compensi dovuti ex art. 21 D.M. 55/2014, da distrarsi direttamente in favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

Nel progetto di stato passivo i curatori proponevano l'esclusione di tutti i crediti vantati da , nonché, in ogni caso, per il primo, della prelazione pignorizia.

In particolare, per il primo di tali crediti la curatela esponeva: “ *si è limitata a produrre sub doc. 16 e 17 due fogli contenenti l'elencazione dei presunti crediti e degli interessi asseritamente maturati, senza alcuna indicazione temporale e causale della ragioni di credito e senza produrre alcun documento probante l'utilizzo della linea di credito e/o del pagamento. L'unico estratto conto prodotto (sub doc. 9 e 10), reca un saldo negativo di euro 65.752,85, e si riferisce al conto corrente concesso a pegno che alla data di presentazione della domanda di concordato (13.12.2016) presentava un saldo pari a zero. Il debito di tale ultimo conto risulterebbe incrementatosi per tre pagamenti effettuati in data 3.7.2017 (per euro 32.850,00), ed in data 23.8.2017 e 11.9.2017 (in epoca successiva al fallimento). Ferma la mancata prova del credito, il privilegio pignorizio sarebbe – allo stato ed alla luce della documentazione depositata – comunque escluso. Pur ritenendo ammissibile, all'interno del contratto costitutivo di un pegno, una clausola di rotatività idonea ad escludere effetti novativi ogniqualvolta si proceda alla sostituzione del bene pignorato, e pur essendo apparentemente dotati di data certa sia l'atto costitutivo di pegno di data 21.4.2015, che le sue successive modificazioni (rispettivamente di data 18.9.2015 e 14.12.2015), il negozio di pegno, dalla documentazione prodotta, appare inopponibile alla Procedura, in quanto non risulterebbe rispettata la condizione imprescindibile che la sostituzione dei beni avvenga entro i limiti di valore dei beni inizialmente dati in pegno, per evitare un qualsiasi pregiudizio per gli altri creditori (v. Cassazione civile, sez. III, 26/01/2010, n. 1526, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 5264 del 28/05/1998, Sentenza n. 8089 del 14/06/2000). In tal senso il negozio di pegno prevede che oggetto del pegno siano, oltre ai beni oggetto dell'allegato al contratto costitutivo di pegno, anche (art. 2.1) (i) I Prodotti e (ii) Ogni Nuovo Prodotto, intendendosi per "Nuovo prodotto" qualsiasi nuovo prodotto finito e semilavorato. Ai sensi dell'art. 5.2, il Debitore pignorizio avrebbe infatti dovuto, ogni giorno, consegnare all'agente depositario e alle Parti Garantite un avviso di segnalazione, debitamente firmato dal rappresentante legale del Debitore pignorizio, contenente i nuovi prodotti che avrebbero dovuto essere*

considerati parte integrante del pegno, come se il pegno su tali nuovi prodotti fosse stato concesso alla data del pegno senza la previsione di liberazione di beni di pari valore. In tal senso l'art. 5.4 prevede quale condizione (a favore del creditore) che il Debitore pignoratorio avrebbe avuto il diritto di utilizzare i beni a pegno solo previa autorizzazione (e non previa semplice accettazione della sostituzione dei beni). In ordine ai beni presuntivamente oggetto di rotatività, si è limitata a produrre due soli avvisi di segnalazione (di data 31.10.2016 e di data 2.11.2016), omettendo la produzione di tutti gli avvisi di segnalazione dall'inizio del rapporto. In particolare, il secondo degli avvisi (sub doc. 13) dimostra che ad un aumento della quantità di blumi concessi a pegno (billets) per 540 tonnellate, c'è una corrispondente diminuzione dei prodotti lavorati (round flat) di sole 340 tonnellate. L'analisi di congruità dei beni oggetto di pegno commissionata dal Fallimento attribuisce ai blumi il valore di circa 610,00= euro a tonnellata ed un valore compreso tra i 275 ed i 600 euro ai residui beni. È evidente, perlomeno con riferimento al valore dei beni oggetto di pegno alla data del 2.11.2016 (rispetto al giorno precedente), l'aumento di valore dei beni sottoposti a pegno. È dunque evidente che il privilegio sui beni della Fallita per l'eccedenza di valore rispetto all'originario pegno sarebbe inopponibile al fallimento e tale variazione potrebbe essere verificata solamente nell'ipotesi fosse stata prodotta una cronologia dettagliata ed analitica dei beni concessi a pegno con l'indicazione del loro valore. Ulteriormente non viene fornita prova che i beni contraddistinti dai codici univoci di cui agli allegati 19-22 (che non corrispondono ai codici univoci di cui all'allegato 7-8, ultimo documento contenente l'elencazione dei beni concessi a pegno) siano stati effettivamente oggetto di sostituzione nell'ambito della rotatività del pegno. Ciò che occorrerebbe è che la sostituzione dei beni fosse stata accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e dal riferimento all'accordo originario, consentendo tali indicazioni di operare il collegamento con l'originaria pattuizione ed eliminare ogni incertezza in ordine al riferimento dei nuovi beni alla pattuizione originaria (Cass. 25796/2015). Rimane evidentemente fermo l'esercizio dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare), anche, ma non solo, in ordine al negozio di pegno di data 14.12.2015 che ha aumentato il valore della garanzia da 6 a 7,5 milioni di euro in ipotesi di integrazione della domanda”.

In relazione al secondo, i curatori eccepivano la mancata prova del pagamento a favore di , nonché che “le fatture emesse da ammontano ad euro 87.600,00 e non all'importo oggetto di istanza di ammissione. Tali pagamenti peraltro risulterebbero essere stati effettuati direttamente dal conto corrente di in data 3.7.2017 (per euro 32.850,00), ed in data 23.8.2017 e 11.9.2017 (in epoca successiva al fallimento) come da documento 18 prodotto da e dunque il pagamento non risulterebbe effettuato dall'istante ma direttamente dalla Fallita, con le evidenti conseguenze in ordine alla revocabilità ed inefficacia dei relativi pagamenti. In ogni caso il contratto di custodia stipulato con , comunque sospeso in seguito alla sentenza di fallimento, risulterebbe scaduto in data 24.4.2016 e non risulterebbe rinnovato. Da ultimo si evidenzia che il creditore istante ha erroneamente richiesto l'importo originariamente espresso in dollari, pari a \$ 87.684,75, assumendo lo stesso importo in euro, anziché provvedere alla sua conversione, che sarebbe stata pari ad euro 74.359,52, come peraltro riportato nelle premesse della Domanda di insinuazione”.

Con riferimento, infine, all'importo (comprensivo di accessori) di € 44.031,86, la curatela osservava come nel corpo della domanda di insinuazione non vi fosse alcuna indicazione del titolo in forza la somma era

domandata; inoltre, ove si fosse trattato delle spese legali sostenute per la redazione della domanda di insinuazione al passivo, evidenziava come dette spese “*non costituiscono un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso che permette di superare il principio della cristallizzazione per le spese borsuali, ma, proprio perché affidate alla mera volontà del creditore, costituiscono un credito autonomo, che, essendo sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento, è come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare. In ogni caso il compenso calcolato è enormemente superiori ai parimenti di cui al DM 55/2014 che prevedrebbe un compenso medio di euro 7.855,00, e comunque, a tali spese, non è riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.*”.

All’udienza del giorno 21 marzo 2018 i curatori davano atto che la documentazione integrativa nel frattempo depositata da _____ aveva fatto venir meno il fondamento della prima eccezione svolta con riguardo al credito da finanziamento, quella, cioè, della mancanza di prova della sua esistenza ed entità, e ne proponevano pertanto l’ammissione per l’intero ammontare esposto dall’istante, ferme restando le altre eccezioni, ed in particolare quelle afferenti la prelazione pignorizia.

L’esame della domanda veniva differito all’udienza del 18 aprile 2018, previa concessione di termini alle parti per il deposito di memorie, e quindi nuovamente, per pendenza di trattative tra le parti, al 7 giugno 2018. In quest’ultima udienza questo Giudice si riservava la decisione.

Vanno innanzi tutto disattese le eccezioni preliminari proposte da _____. Palesemente infondate, infatti, sono quelle che vorrebbero la domanda di ammissione del credito da finanziamento fondata per il semplice fatto che tale credito era stato incluso nell’elenco dei creditori allegato alla proposta concordataria, o che pretendono di considerare le proposte della curatela, formulate in sede di trattative finalizzate alla conclusione di un accordo transattivo, alla stregua di un riconoscimento del debito: è, invero, pacifico, che l’elenco dei creditori previsto dall’art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., depositato dall’imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. (cfr. Cass., 9 maggio 2018, n. 11197); parimenti pacifica è la mancanza di natura confessoria, per difetto dell’*animus confitendi*, delle dichiarazioni rese in sede di transazione (v. Cass., 19 giugno 2015, n. 12691), a meno che esse costituiscano concordi premesse di natura ricognitiva di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate *sub specie facti* (cfr. Cass., 6 febbraio 2009, n. 3033). Ciò tanto più in quanto le questioni controverse tra le parti non attengono a “fatti”, ma sono tutte e soltanto questioni giuridiche.

Per la medesima ragione, le contestazioni svolte da _____ a proposito della memoria difensiva depositata dall’avv. _____ in data 10 aprile 2018 sono destinate a rimanere prive di rilievo: venendo in discussione questioni di puro diritto, la ritualità o meno di quella memoria né poteva portare al riconoscimento (o disconoscimento) da parte della curatela della fondatezza delle argomentazioni spese dalla medesima _____, né, in ogni caso, può escludere il potere/dovere di questo Giudice di delibare su di esse.

L'oggetto del contendere tra le parti è andato progressivamente riducendosi.

Ed invero, se originariamente i curatori avevano proposto l'esclusione di ogni credito preteso da _____, la produzione da parte di quest'ultima di documentazione integrativa ha condotto alla proposta di ammissione in chirografo dell'intero credito vantato per i finanziamenti erogati, sì che le residue contestazioni della curatela sono oggi limitate al rango, chirografario o pignoratizio, di quel credito, nonché alla spettanza del credito vantato per i pagamenti effettuati in favore di _____ e di quello per le spese legali della domanda di insinuazione al passivo.

Da parte sua _____, che inizialmente, in parte fraintendendo la portata delle eccezioni svolte dai curatori a proposito del contratto di pegno, aveva diffusamente argomentato in ordine alla piena legittimità del pegno rotativo nel nostro ordinamento, nella memoria autorizzata ha concentrato l'attenzione sulla clausola di rotatività ed il meccanismo contrattualmente congegnato per il suo funzionamento.

In effetti, le "resistenze" che questo nuovo tipo negoziale aveva inizialmente incontrato, in dottrina come in giurisprudenza, sono ormai in gran parte superate, e nella giurisprudenza di legittimità è ormai costante la ricostruzione del patto di rotatività alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva, la quale trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti, a cui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno; secondo tale ricostruzione, la sostituzione dei beni non determina effetti novativi del rapporto, ma costituisce soltanto il meccanismo attuativo della clausola di rotatività, sì che la certezza della data deve essere riferita solo alla convenzione originaria che la prevede e non già alla scrittura o alle scritture con le quali la essa trova in concreto attuazione. Ciò, peraltro, a condizione che nella convenzione costitutiva la possibilità di sostituzione dei beni oggetto di pegno sia prevista espressamente, e purché il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito (cfr. fra le tante, da ultimo, Cass., 1° luglio 2015, n. 3508).

A quest'ultima condizione dedicano particolare attenzione Cass., n. 2456 del 1° febbraio 2008 e Cass., n. 5264 del 28 maggio 1998. La prima, pur escludendo che la previsione che la sostituzione dei beni oggetto di garanzia sia accompagnata dalla consegna, e che i beni in sostituzione non abbiano valore superiore ai precedenti, costituiscano elementi essenziali del patto richiesti a pena di nullità, ne afferma tuttavia la natura di condizioni di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione del creditore su quanto ricevuto in pegno. Alla seconda, cui si riconosce il merito di aver vagliato la meritevolezza del patto di rotatività alla luce della complessiva disciplina codicistica del pegno e delle garanzie reali, si deve altresì la chiara indicazione della *ratio* della necessaria invarianza di valore dei beni oggetto di pegno – da essa peraltro considerata quale requisito di validità del patto di rotatività.

Osserva, infatti, la Corte: "... Perché la sostituzione dell'oggetto della garanzia possa realizzarsi, con gli effetti appena delineati è, tuttavia, necessario che essa avvenga entro i limiti di valore dei beni originariamente dati in pegno. Solo in tal caso, infatti, può ritenersi che la sostituzione, lasciando immutato il valore dei beni destinati al soddisfacimento preferenziale del creditore pignoratizio, non determini alcun pregiudizio per gli altri creditori. E può, quindi, ammettersi che la modificazione dell'oggetto non comporti il sorgere di un nuovo

rapporto di garanzia, che prenda data dalla consegna dei nuovi beni. Appare, quindi, evidente che condizione imprescindibile per la rilevanza giuridica (e, quindi, per la validità) del c.d. patto di rotatività è, anzitutto, la previsione che le future ed eventuali sostituzioni dell'oggetto della garanzia si mantengano entro il valore dei beni originariamente costituiti in pegno. Di ciò non tiene conto la ricorrente, la quale assume che per rendere operante il patto sarebbe sufficiente la generica previsione della possibilità di sostituzione del bene senza alcuna precisazione dei tempi e delle modalità di sostituzione e, per quanto è dato desumere dal tenore della clausola testualmente riprodotta nel ricorso, senza neppure la predeterminazione del limite di valore entro il quale le sostituzioni possano essere effettuate. Ma, per quanto si è detto, tale assunto non può essere condiviso”.

In effetti, attenta dottrina ha messo in evidenza che l'invariabilità dell'oggetto della garanzia è una conseguenza del principio di specialità, ossia della correlazione tra diritto di prelazione e beni vincolati, principio che implica che la garanzia insista su di un bene determinato, rendendone impossibile la sostituzione, pena la nascita di un nuovo vincolo, e che nel codice civile è espressamente riconosciuto per il pegno dall'art. 2787, comma 3, nella parte in cui subordina il diritto di prelazione alla redazione di una scrittura di data certa che contenga una sufficiente indicazione del bene vincolato: la funzione del principio di specialità in questa norma è quella di garantire la tutela dei creditori chirografari, in quanto funzionale all'operatività del principio della *par condicio creditorum* sugli altri beni del patrimonio del debitore non assoggettati a pegno, giacché l'individuazione dei beni assoggettati a pegno impedisce l'estensione della garanzia ad altri beni, così assicurando il giusto equilibrio tra diritto di prelazione del creditore pignoratizio (che gode della garanzia specifica sul bene sottoposto a pegno), e tutela dei creditori chirografari (che hanno interesse a concorrere paritariamente sugli altri beni).

Il pegno rotativo non sfugge all'esigenza di assicurare un tale equilibrio, esigenza che può d'altro canto essere realizzata senza snaturarne natura e funzione: la sostituzione dei beni oggetto di pegno, che costituisce il tratto peculiare e caratteristico di tale tipo di pegno, è infatti espressione del fatto che in esso i beni vengono in considerazione non tanto nella loro individualità, ma in quanto espressione di un valore, sì che il principio di specialità di cui al comma 3 dell'art. 2787 può e deve trovare attuazione mediante la predeterminazione delle modalità della sostituzione, che devono esser tali da garantire l'equivalenza di valore dei beni sostituiti con quelli originari.

Tanto premesso, va osservato che la convenzione costitutiva del pegno stipulata tra e contiene una disciplina dettagliata e minuziosa delle modalità di sostituzione dei beni pignorati.

In particolare, a mente dell'art. 5.4, *“Il debitore Pignoratizio avrà il diritto di utilizzare ciascun e qualsiasi Prodotto impegnato solo previo consenso scritto delle Parti Garantite in conformità con il presente Articolo 5.4, e, in ogni caso, a condizione che la Quantità Finanziata Minima rimanga sempre soggetta al Pegno in favore delle Parti Garantite. Dopo l'esecuzione del presente Contratto, entro le 15:30 di ciascun Giorno lavorativo prima di qualsiasi spedizione programmata o utilizzo dei Prodotti da effettuarsi da parte del Debitore Pignoratizio, il Debitore Pignoratizio notificherà una richiesta (la "Richiesta di rilascio") alle Parti Garantite (i) che descrivono i Prodotti che devono essere spediti o utilizzati nel contesto dell'attività*

commerciale del Debitore Pignorazio per creare nuovi prodotti finiti e semilavorati e, assumendo il rilascio dal pegno descritto nella relativa Richiesta di rilascio, i movimenti risultanti delle scorte del Prodotto in aggregato; e (ii) richiedendo la liberatoria dal Pegno dei Prodotti elencati nella relativa Richiesta di Rilascio. Fatta salva l'assenza di qualsiasi Evento di rinforzo e anche sulla base delle informazioni fornite loro dall'Ispettore ai sensi dell'articolo 7.2 qui di seguito, le Parti Garantite possono acconsentire al rilascio dal Pegno dei Prodotti in base alla relativa Richiesta di Rilascio e dare istruzioni scritte in tal senso all'agente depositario. Se le Parti Garantite accettano di consentire il rilascio dei Prodotti indicati nella relativa Richiesta di Rilascio, le Parti Garantite consegneranno le relative istruzioni di rilascio entro le 6.00 del Giorno Lavorativo rilevante (se i Prodotti da rilasciare sono billette o prodotti semilavorati da elaborare da parte del Debitore Pignorazio nel contesto della sua attività commerciale) o entro le 8.00 del Giorno lavorativo rilevante (se i Prodotti da rilasciare sono prodotti finiti da vendere o spedire). In caso di rilascio dal Pegno, ai sensi delle disposizioni di cui al presente Articolo 5.4: (i) tutti i Prodotti rilasciati saranno considerati come liberati dal Pegno; (ii) qualsiasi rilascio sarà considerato come effettuato sui Prodotti più recenti costituiti in pegno; e, (iii) il rilascio di tali Prodotti non deve pregiudicare l'esistenza del Pegno sui restanti Prodotti".

Nulla è però detto circa il quantitativo di "prodotti" che dovevano essere di volta in volta assoggettati a pegno in sostituzione di quelli liberati, né alcuna delle regole dettate è in grado di garantire l'invariabilità del valore dei beni – tanto più necessaria nel caso di specie, atteso che oggetto di pegno erano e potevano divenire, indifferentemente, sia prodotti finiti che semilavorati, e quindi beni aventi un diverso valore.

Parte istante indica come diretta ed idonea a tal fine la regola stabilita nell'incipit dell'articolo, che consente l'utilizzo dei beni da parte del debitore, e quindi la loro liberazione dal pegno nel rispetto della procedura descritta, "a condizione che la Quantità Finanziata Minima rimanga sempre soggetta al Pegno in favore delle Parti Garantite". Si tratta però di "Quantità minima", e non massima, definita nel preambolo della convenzione come "una quantità non inferiore di Prodotti semilavorati e prodotti finiti avente, in aggregato, un valore di mercato non inferiore al maggiore tra: (i) il 140% dell'indebitamento di volta in volta in circolazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e (ii) Euro 100", e quindi volta ad assicurare un costante collegamento tra l'esposizione debitoria di ed i beni costituiti in garanzia, ma non già ad evitare che i beni sostituiti avessero un valore superiore di quelli originari.

Ne deriva l'invalidità, ovvero comunque l'inopponibilità alla massa dei creditori, del contratto di pegno, e la conseguente ammissione del credito di di € 7376.352,56 in chirografo.

Per quel che invece concerne il credito di € 87.68475 – poi corretto nel minor importo di € 74.359,52–, la curatela ha eccepito che sulla scorta del documento sub 18 prodotto da ... (estratto conto n. 005984) i pagamenti in favore di risulterebbero effettuati, in parte in pendenza della procedura di concordato che ha preceduto la dichiarazione di fallimento ed in parte dopo tale dichiarazione, direttamente da un conto corrente di , eccependone pertanto eccepito la revocabilità. In effetti, se così fosse, i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sarebbero sicuramente inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall., e, quanto agli altri, si dovrebbe semmai discutere dell'ammissione al passivo di un debito da saldo negativo di conto corrente.

ha tuttavia replicato affermando che l'estratto conto prodotto non si riferisce ad un conto corrente acceso da [redacted] – la qual cosa impedisce di trattarne ai fini dell'ammissione come di un credito da saldo di conto corrente –, bensì di un conto da essa stessa creato al solo fine di registrare contabilmente i pagamenti effettuati in favore di [redacted], pagamenti che sarebbero stati oltre tutto eseguiti “con il consenso e relativo accordo della Curatela”.

Quest'ultima circostanza è però soltanto affermata, ed in alcun modo provata: l'istante è arrivata ad sostenere l'esistenza di tale consenso o accordo anche per i pagamenti eseguiti prima della dichiarazione di fallimento, ed il solo documento che porta a sostegno dell'assunto, quale “ricevute di pagamento di precedenti fatture effettuati direttamente dalla Curatela a favore di [redacted]”, è una ricevuta del marzo 2017, eseguita da o per ordine di [redacted] (come del resto non poteva che essere, posto che la sentenza di fallimento è stata pubblicata il 12 luglio 2017).

In ogni caso, nella prospettazione di [redacted], essa avrebbe pagato, senza esservi tenuta, un debito altrui, e vorrebbe quindi surrogarsi nei diritti che spettavano al creditore.

Tanto deve però recisamente escludersi per i pagamenti di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che, se anche il *Collateral Management Agreement* stipulato con [redacted] era in quel momento pendente, il fallimento ne ha determinato l'automatica sospensione ai sensi dell'art. 72 l. fall., e, in difetto dell'esercizio della facoltà di subentro spettante ai curatori, la prosecuzione del rapporto nel corso della procedura fallimentare non può che esser stata frutto di un'iniziativa della stessa [redacted], non riconducibile, dunque, agli organi della procedura. Il credito che [redacted] vorrebbe insinuare al passivo a tale titolo non è pertanto né un credito concorsuale, né un credito di massa.

Un diritto di surroga di [redacted] è invece astrattamente configurabile per i pagamenti riferiti a crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, allorquando era pendente la procedura di concordato preventivo di Leali: ed invero, il contratto con [redacted] generava crediti prededucibili ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., sì che [redacted], pagando altro creditore di [redacted]che aveva ragione di esserle preferito, si sarebbe effettivamente surrogata nei diritti di [redacted] ai sensi dell'art. 1203, n. 1, c.c. Tuttavia, le sole ricevute che attestano pagamenti in favore di [redacted] eseguiti direttamente da [redacted] si riferiscono alle fatture 0569, 0596, e 0625, e cioè le fatture di agosto, settembre e ottobre 2017, tutte successive alla dichiarazione di fallimento. Anche tale credito deve pertanto essere escluso.

L'esclusione, infine, delle spese legali per la domanda di insinuazione al passivo deriva dal carattere meramente facoltativo dell'assistenza legale in questa fase, oltre che dal principio della cristallizzazione dei crediti al momento della dichiarazione di fallimento

p.q.m.

Ammette al passivo del fallimento di [redacted] per l'importo di € 7.376.352,56, per capitale ed interessi relativi ai finanziamenti erogati, con collocazione chirografaria ed esclusione della prelazione pignorizia.

Esclude i crediti vantati da [redacted] per i pagamenti effettuati in favore di [redacted] e per le spese legali della domanda di insinuazione.

Trento, 3 luglio 2018